

I percorsi del Reddito di cittadinanza: un aggiornamento

Uno degli elementi più rilevanti dell'impianto del Reddito di cittadinanza (RdC), così come disegnato dal DL 4/2019 di recente convertito definitivamente in legge, è la coesistenza di due diversi percorsi per i nuclei familiari beneficiari del trasferimento: da un lato, quello dei Centri per l'impiego (inserimento lavorativo) per le famiglie con componenti più immediatamente reinseribili nel mercato del lavoro e, dall'altro, quello dei Comuni (inclusione sociale) per le famiglie con più deboli prospettive di occupabilità e con problemi di povertà multidimensionali.

Le condizioni stabilite dalla normativa per orientare le famiglie beneficiarie verso i due diversi percorsi sono state modificate durante l'iter parlamentare rispetto alla formulazione originaria del decreto legge. Può dunque essere interessante presentare il quadro delle caratteristiche dei nuclei familiari che determinano la loro ripartizione tra l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale e stimare quante famiglie e quanti individui verranno presumibilmente indirizzati almeno inizialmente ai due percorsi, aggiornando in tal modo le analisi già riportate in precedenti pubblicazioni dell'UPB¹.

Va ricordato che la versione approvata del decreto prevede che:

1. le famiglie formate esclusivamente da componenti già occupati oppure che si trovano in condizioni di non occupabilità (minorenni,

¹ In particolare: l'Audizione del Presidente dell'UPB, Giuseppe Pisauro, nell'ambito dell'esame sul DDL 1018 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni del 5 febbraio 2019 presso la Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica e le risposte ai quesiti posti in audizione dalla Presidente della Commissione; l'Audizione del Consigliere dell'UPB, Alberto Zanardi, nell'ambito dell'esame sul DDL 1637 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni del 6 marzo 2019 presso le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) della Camera dei deputati.

studenti o in formazione, anziani, disabili² o con carichi di cura) siano escluse da qualsiasi obbligo previsto dai percorsi lavorativi e di inclusione e percepiscano il sussidio economico senza ulteriori vincoli (“persone esenti”) (art. 4, commi 2 e 3). Va specificato che per occupati si intende soltanto coloro che percepiscono un reddito annuo superiore al reddito minimo escluso da imposizione (circa 8.100 euro per i lavoratori dipendenti e 4.800 euro per i lavoratori autonomi)³;

2. i nuclei familiari con almeno un componente non escluso dagli obblighi siano invece inizialmente indirizzati:
 - a. ai Centri per l’impiego se comprendono almeno un componente che presenti anche solo una tra le seguenti caratteristiche (“persone prontamente attivabili” nel mercato del lavoro) (art. 4, comma 5):
 - a.1. essere non occupato da non più di due anni;
 - a.2. essere beneficiario – attuale o fino a non più di un anno prima – della NASPI o di un altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria;
 - a.3. avere sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio (in corso di validità) presso i Centri per l’impiego, come previsto dalla normativa del *Jobs Act* (D.Lgs. 150/2015);
 - a.4. non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147;
 - b. ai servizi sociali dei Comuni in tutti gli altri casi (art. 4, comma 11), ossia in presenza di nuclei formati da persone di difficile occupabilità (“non prontamente attivabili”) anche insieme a individui esenti.

Sono inoltre indirizzati ai Centri per l’impiego gli individui beneficiari del Rdc maggiorenni con età pari o inferiore a 29 anni, senza tuttavia che, diversamente dal caso a), tale obbligo si estenda al nucleo familiare di appartenenza (art. 4, comma 5-bis).

Il decreto prevede comunque che dopo questa ripartizione iniziale i Comuni e i Centri per l’impiego debbano nei casi di povertà multidimensionale collaborare nell’erogazione dei servizi più appropriati per ciascun nucleo.

La tabella 1 riporta una stima della numerosità degli individui e dei nuclei familiari che verrebbero indirizzati, almeno inizialmente, nei diversi percorsi come risultato delle

² È tuttavia possibile, qualora interessato, che il componente con disabilità richieda l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo (che tenga conto delle specifiche condizioni e necessità) e che quindi possa essere destinatario di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge.

³ In particolare, si tratta di un reddito al quale corrisponde un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente o autonomo come definite dall’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

condizioni ora richiamate⁴. Del complesso dei nuclei familiari beneficiari del RdC (circa 1,3 milioni) il 29 per cento risulterebbe senza obblighi di alcun genere, il 26 per cento verrebbe almeno inizialmente inserito nel percorso lavorativo e il restante 45 per cento in quello di inclusione gestito dai Comuni.

All'interno delle differenti tipologie di nuclei familiari si evidenzia comunque una forte eterogeneità quanto a caratteristiche degli individui componenti (circa 3,6 milioni nel complesso)⁵. In particolare, le famiglie assegnate come punto di ingresso al percorso lavorativo includerebbero il 47 per cento di individui "prontamente attivabili", il 46 per cento di persone esenti e il 7 per cento di persone "non immediatamente attivabili" nel mercato del lavoro (cioè diverse sia da quelle non escluse sia da quelle "prontamente attivabili"). Le famiglie assegnate al percorso di inclusione sarebbero invece composte per il 38 per cento da individui "non immediatamente attivabili", per il 48 per cento da persone esenti e per il 14 per cento da soggetti "prontamente attivabili". Questi ultimi sono soggetti maggiorenni di età uguale o inferiore a 29 anni che vengono inviati ai Centri per l'impiego per effetto dell'art. 4, comma 5-bis del decreto nonostante appartengano a nuclei familiari indirizzati nel percorso di inclusione sociale e rappresentano circa tre quarti del totale degli individui in quella fascia d'età (pari a oltre 300.000 soggetti). Il rimanente 25 per cento appartiene ai "prontamente attivabili" di nuclei già inizialmente destinati ai Centri per l'impiego.

Tab. 1 – Ripartizione dei nuclei e degli individui beneficiari di RdC

	Famiglie nel percorso lavorativo (CPI)	Famiglie nel percorso di inclusione (Comuni)	Famiglie senza obblighi	Totale
Ripartizione dei nuclei	26	45	29	100
Composizione dei nuclei				
Individui prontamente attivabili	47	14 ⁽¹⁾	0	21
Individui non immediatamente attivabili	7	38	0	21
Individui esenti	46	48	100	58

(1) Questa categoria è costituita dal 75 per cento dei soggetti maggiorenni di età uguale o inferiore a 29 anni che vengono inviati ai Centri per l'impiego per effetto dell'art. 4, comma 5-bis del decreto nonostante appartengano a nuclei familiari indirizzati nel percorso di inclusione sociale. Il rimanente 25 per cento è invece nella categoria "prontamente attivabili" di nuclei già inizialmente destinati ai Centri per l'impiego per effetto dell'art. 4, comma 5.

⁴ La procedura di stima identifica in primo luogo i soggetti sottoposti alla condizionalità: individui con età compresa tra 18 e 64 anni non occupati e non disabili, escludendo coloro che prestano assistenza a bambini da 0 a 3 anni e a disabili (un esonerato per ogni bisognoso di cura nel nucleo). Tra i soggetti non esonerati si identificano coloro che sono direttamente presi in carico dai Centri per l'impiego, ossia i maggiorenni disoccupati da meno di due anni e i giovani tra 18 e 29 anni. Poiché le informazioni contenute nelle DSU non consentono di distinguere disoccupati e inattivi, i disoccupati da meno di due anni sono stati stimati con metodo Montecarlo sulla base delle percentuali di soggetti in tale condizione sul complesso degli inattivi stimate sull'indagine delle Forze di Lavoro Istat per raggruppamento territoriale e classi di età. Inoltre dai dati delle DSU non è possibile individuare i disoccupati percettori di NASPI.

⁵ A eccezione ovviamente delle famiglie senza obblighi che per costruzione sono, secondo la normativa del RdC, formate unicamente da persone esenti.